

# Ordinanza concernente il porto di uniformi straniere in Svizzera e dell'uniforme militare svizzera all'estero<sup>1</sup>

del 4 novembre 1970 (Stato 2 ottobre 2001)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>2,3</sup>  
*ordina:*

## **I. Porto di uniformi straniere in Svizzera**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Senza autorizzazione, è vietato portare uniformi straniere in Svizzera.

<sup>2</sup> Sono considerate uniformi straniere quelle delle forze armate straniere (terra, aria e mare), della polizia e degli organi consimili, nonché delle guardie di confine.<sup>4</sup>

### **Art. 2**

Non sono sottoposti all'obbligo dell'autorizzazione secondo l'articolo 1:

- a. i membri del corpo diplomatico accreditato in Svizzera;
- b. i membri degli equipaggi di aerei militari stranieri che sono stati autorizzati dall'Ufficio federale dell'aviazione civile<sup>5</sup> a sorvolare la Svizzera e ad atterrarvi e anche ad alloggiare e a prendere i pasti in una località vicina allo scalo;
- c.<sup>6</sup> i membri di forze armate straniere, i membri dei servizi di polizia e le guardie di confine, nonché i membri delle autorità doganali e di organi consimili, quando esercitano la loro attività nell'ambito degli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera.

RU **1970** 1361

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU **1991** 1164).

<sup>2</sup> RS **510.10**

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

<sup>5</sup> Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

**Art. 3<sup>7</sup>**

L'autorizzazione prevista nell'articolo 1 è accordata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.

**II. Porto dell'uniforme militare svizzera all'estero****Art. 4**

Senza autorizzazione, è vietato portare l'uniforme militare svizzera all'estero.

**Art. 5**

Non sono sottoposti all'obbligo dell'autorizzazione secondo l'articolo 4:

- a.<sup>8</sup> gli addetti alla difesa svizzeri accreditati all'estero e i loro aggiunti;
- b. i militari svizzeri che viaggiano individualmente e transitano all'estero su percorsi determinati da accordi internazionali speciali;<sup>9</sup>
- c.<sup>10</sup> i militari svizzeri che esercitano la loro attività all'estero nell'ambito degli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera.

**Art. 6**

<sup>1</sup> L'autorizzazione prevista nell'articolo 4 è accordata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> È riservato il diritto dello Stato interessato di consentire il porto dell'uniforme militare svizzera all'estero.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

<sup>9</sup> RS **0.631.256.913.65**

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

### **III. Disposizioni finali**

#### **Art. 7**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1971.

<sup>2</sup> Alla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, segnatamente il decreto del Consiglio federale del 30 luglio 1954<sup>12</sup> che vieta di portare uniformi straniere in Svizzera.

#### **Art. 8<sup>13</sup>**

Il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e la Direzione generale delle dogane sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, con la cooperazione delle autorità cantonali di polizia.

<sup>12</sup> [RU 1954 646]

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).

